



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00186 ROMA - VIA DI S. MARIA DELL'ANIMA, 10

TEL. 6889901 - FAX 6879520

Roma, 28 OTT. 1998

Prot.n./P/98/
Cod. NC7B/O1
Cod. CC/pa

002673

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti
LORO SEDI

OGGETTO: Competenze professionali nella progettazione di opere cimiteriali - Decisione del T.A.R. Veneto n. 1567/98.

Con la presente, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della decisione in oggetto, di estremo interesse, che statuisce principi favorevoli per la categoria.

Il T.A.R. ha ritenuto, infatti, che gli architetti siano competenti a progettare opere cimiteriali perché incluse tra le "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52 del R.D. 2537/25, la cui progettazione spetta tanto all'ingegnere quanto all'architetto.

Per "opere di edilizia civile", secondo il T.A.R., si deve, poi, intendere non solo quelle inerenti al singolo edificio, ma anche quelle connesse all'abitato nel suo complesso.

Il Giudice amministrativo ha, quindi, seguito la tesi, già da tempo affermata dalla Corte di Cassazione, che per prima aveva riconosciuto l'esistenza di un'area di competenze che caratterizzano "in maniera promiscua e indifferenziata" entrambe le attività di ingegnere e architetto.

Anzi, proprio questa area costituirebbe la regola, mentre le attribuzioni esclusive all'una o all'altra categoria rappresenterebbero ipotesi eccezionali, e perciò non estensibile ad altre fattispecie in via analogica.

A tale ultimo proposito, infine, è bene notare che il T.A.R. ha confermato il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui le opere che presentano un rilevante carattere artistico possono essere progettate soltanto da architetti.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

IMPOSTA DI BOLLO CO-
RISPOSTA AI SENSI DEL
D.P.R. 30.12.1982 n. 955

ORIGINALE


Ric. n. 216/95

Sent. n. 1567/98

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
costituito da:

Gactano Trotta - Presidente,
Fulvio Rocco - Consigliere,
Mares Buricelli - Primo Referendario, rel ed est.



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 216 del 1995, proposto dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Belluno, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rasera Berna e
Francesco Ariate, con elezione di domicilio presso lo studio del
secondo in Venezia, S. Marco 3813;

contro

la Regione Veneto e il Comitato Regionale di Controllo - Sezione di
Belluno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, domiciliataria ex lege in Piazza S. Marco 63;

e nei confronti

del Comune di Lozzo di Cadore, in persona del Sindaco pro tempore,
n.c.;

e con l'intervento ad adiuvandum

del Consiglio Nazionale degli Architetti, in persona del legale



rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Orsoni e Mario Sanino, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce 205;

per l'annullamento

dell'ordinanza 29 novembre 1994, n. 7560, con la quale il Comitato regionale di controllo -Sezione di Belluno, ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Lozzo di Cadore n. 46 del 5 settembre 1994, concernente "approvazione progetto di ampliamento cimitero in variante allo strumento urbanistico", per incompetenza professionale dell'architetto al quale è stato conferito l'incarico di redigere il progetto in questione;

visto il ricorso, notificato il 20 gennaio 1995 e depositato in Segreteria il successivo 25 gennaio, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, con i relativi allegati;

visto l'atto di intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale degli Architetti;

vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 1998 (relatore il dott. Marco BURICELLI) gli avvocati: Francesco RASERA BERNA per il ricorrente, Stefano CERILLO per la Regione e PIVA, su delega di Giorgio ORSONI, per il Consiglio nazionale degli Architetti;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



F A T T O

Con l'ordinanza suindicata la Sezione di Belluno del Comitato regionale di controllo ha annullato la deliberazione n. 46 del 5 settembre 1994 con la quale il Consiglio comunale di Lozzo di Cadore aveva approvato il progetto di ampliamento del cimitero in variante allo strumento urbanistico, progetto redatto dall'arch. Lucio Boni di Domegge di Cadore.

L'organo di controllo, partendo dal presupposto che "la progettazione delle opere cimiteriali, in quanto rientranti nelle opere igieniche, (debba) essere attribuita alla esclusiva competenza degli ingegneri", ha ritenuto che, nella specie, "l'incarico conferito all'arch. Lucio Boni e l'approvazione del relativo progetto esecutivo a firma dello stesso non possano considerarsi ammissibili per incompetenza professionale".

Avverso e per l'annullamento della ordinanza emessa dall'organo di controllo il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Belluno, premessa la propria legittimazione ad agire in giudizio, ha dedotto con un'unica, articolata censura, la violazione degli articoli 51 e seguenti del r.d. n. 2517 del 1925.

Il Consiglio nazionale degli architetti ha spiegato intervento ad adiuvandum.

La Regione Veneto - costituitasi in giudizio con l'Avvocatura dello Stato - ha svolto una difesa di mera forma.

Nella pubblica udienza del 4 giugno 1998 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

La questione sottoposta al giudizio del Collegio consiste nello stabilire se la progettazione di un'opera di ampliamento di un cimitero rientri, o meno, nella competenza professionale degli architetti.

Si è già detto che la Sezione di Belluno del Comitato regionale di controllo ha annullato la deliberazione n. 46 del 5 settembre 1994, con la quale il Consiglio comunale di Lozzo di Cadore aveva approvato il progetto di ampliamento del cimitero, in variante allo strumento urbanistico, redatto dall'arch. Lucio Boni di Domegge di Cadore, muovendo dal presupposto secondo cui le opere cimiteriali rientrerebbero nella categoria delle opere igieniche e sostenendo che la progettazione di queste ultime competerebbe in via esclusiva agli ingegneri.

Il Collegio, letti gli articoli 51, 52 e 54, ultimo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ritiene anzitutto che esista un'area di competenza - che include, per quanto qui maggiormente interessa, la progettazione di opere di edilizia civile che non presentano rilevante carattere artistico - che caratterizzano in maniera promiscua e indifferenziata tanto la professione di ingegnere quanto quella di architetto.

Più in particolare, le competenze professionali assegnate indifferentemente all'ingegnere e all'architetto dall'art. 52, comma 1, del r.d. n. 2537 del 1925, sembrano costituire la regola, mentre le attribuzioni riservate in via esclusiva all'una o all'altra professione si pongono nell'ambito della normativa suindicata - come ipotesi



11R

eccezionali, in quanto tali inestensibili analogicamente.

Se così è, non può ritenersi accoglibile una interpretazione delle norme sopra citate in base alla quale le opere di ampliamento cimiteriale dovrebbero considerarsi riconducibili, per analogia, alla categoria delle "opere idrauliche" o dei "lavori di deflusso" menzionati, rispettivamente, agli articoli 54, ultimo comma, e 51 del r.d. n. 2537/25, e dovrebbero di conseguenza rientrare nella competenza esclusiva degli ingegneri.

In realtà, le opere di ampliamento cimiteriale ben possono essere incluse nella categoria delle "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, la progettazione delle quali spetta tanto all'ingegnere quanto all'architetto. Opere di edilizia civile sono infatti non soltanto le opere inerenti al singolo edificio, ma anche le opere connesse all'abitato nel suo complesso. Se così è, anche la realizzazione - e l'ampliamento - di un cimitero, specialmente se di modesta entità o di non particolare complessità dal punto di vista tecnico, possono farsi rientrare nella categoria delle opere di edilizia civile di cui all'art. 52 del r.d. n. 2537 del 1925.

Il fatto che, ai sensi dell'art. 17 del r.d. 6 ottobre 1912, n. 1306, le opere relative ai cimiteri fossero incluse nel novero della "opere riguardanti la pubblica igiene" non appare decisivo - tenuto conto del fatto che tale qualificazione è prevista in una norma assai risalente nel tempo e dettata al fine specifico di concedere ai comuni agevolazioni e mutui per la realizzazione di opere pubbliche - per definire come "opere igieniche" le opere cimiteriali, tanto più considerando, appunto,



l'esistenza della categoria delle opere di edilizia civile nell'ambito delle quali, come si è già detto, ben può farsi ragionevolmente rientrare l'ampliamento cimiteriale.

Anzi, come lo stesso organo di controllo dimostra di sapere quando, richiamando il parere della Avvocatura dello Stato, "non dubita (in generale) del carattere monumentale delle opere cimiteriali e delle problematiche di inserimento architettonico-ambientale... (delle stesse), aspetti connessi alle competenze riconosciute agli architetti". Le opere cimiteriali possono presentare in concreto un "rilevante carattere artistico" e la progettazione delle medesime spetta, in questi casi, esclusivamente agli architetti. (Nella fattispecie in esame, tuttavia, non risulta dagli atti di causa se l'ampliamento del cimitero di Lozzo di Cadore presenti, o meno, rilevante carattere artistico e rientri, quindi, nella competenza esclusiva della professione dell'architetto).

In definitiva, contrariamente a quanto afferma il Comitato di controllo, l'equazione opere cimiteriali=opere igieniche non pare sussistere. Ed è comunque arbitraria l'equiparazione delle opere igieniche alle opere idrauliche al fine di ricondurre la progettazione delle prime alla esclusiva competenza degli ingegneri, competenza esclusiva ritenuta pacifica per quanto concerne le opere idrauliche.

Il ricorso dev'essere quindi accolto e l'ordinanza impugnata va annullata.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio.

P. Q. M



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 giugno

1998.



Il Presidente

[Handwritten signature]

L. T. *[Handwritten signature]*

Il Segretario

[Handwritten signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL VENETO
SEZIONE PRIMA

Sentenza del 4/6/98 n. 1567

Depositata nella Segreteria della Sezione il 29 SET. 1998



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Handwritten signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
PRIMA SEZIONE

Addi 29 SET. 1998 copia conforme

della presente è stata trasmessa a

all'Avvocatura dello Stato di Venezia



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

[Handwritten signature]

7 Prot. 423 19 8 1567